



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CO.Met. Conferenza metropolitana dell'Area Fiorentina

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE.

E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata "CO.Met". L'Associazione ha sede in Firenze.

Art. 2 – SOCI.

Sono soci effettivi dell'Associazione le amministrazioni locali, rappresentate dai rispettivi Sindaci/Presidenti (o loro delegato), che sottoscrivono lo statuto della stessa e versano la quota associativa annuale.

L'adesione all'Associazione è riservata alle amministrazioni appartenenti al territorio dell'area metropolitana.

L'ingresso di nuovi soci effettivi è subordinato alla presentazione di domanda all'associazione precedentemente approvata dal rispettivo organo istituzionale competente.

Possono essere soci sostenitori dell'Associazione gli altri enti, pubblici o privati, che intendano appoggiare l'attività della stessa condividendone missione e obiettivi. L'ingresso di tali soci è subordinato, previa presentazione di domanda da parte del soggetto richiedente, alla delibera favorevole dell'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti. Tali soggetti sono parte integrante dell'Associazione, con capacità di promuovere iniziative e attività ma con un ruolo solo consultivo rispetto alle determinazioni dell'Assemblea.

Tutti i soci sono tenuti al versamento di quote annuali di associazione nella misura stabilita dall'Assemblea.

I soci si impegnano:

- a promuovere e diffondere le iniziative dell'Associazione;
- ad applicare le scelte condivise dall'Associazione e a contribuire, in ragione delle proprie disponibilità, alle iniziative di interesse generale che saranno concordate e all'attuazione dei programmi deliberati.

I soci avranno la facoltà

- di associare al proprio stemma il logo dell'Associazione;
- di partecipare alle iniziative che saranno organizzate dall'Associazione e utilizzare modelli, strutture e progetti messi a disposizione dagli Associati.

Art. 3 – FINALITA'.

L'Associazione:

- a) Promuove l'individuazione di modelli di governance e/o di governo per gestire l'area metropolitana, che rispondano agli obiettivi prioritari di sviluppo e progresso dei territori e di semplificazione dei livelli istituzionali;
- b) effettua e promuove analisi e ricerche volte a studiare in profondità il contesto specifico dell'area metropolitana e le soluzioni istituzionali più adatte per il governo del territorio e delle politiche metropolitane;
- c) promuove attività di benchmarking volte a tenere sotto osservazione esperienze nazionali e internazionali che hanno adottato o stanno sperimentando modelli efficaci di governo di aree metropolitane;
- d) ricerca gli strumenti di supporto alla definizione di modelli di governance e/o di governo metropolitano nell'ambito delle politiche regionali e nazionali esistenti;
- e) collabora con gli enti aderenti all'Associazione alla realizzazione delle proprie attività volte a sostenere gli obiettivi comuni qui richiamati;
- f) sostiene il Patto per lo Sviluppo quale momento operativo e di sperimentazione del modello metropolitano;
- g) attiva forme di cooperazione tra le amministrazioni aderenti e tra i soggetti economici e sociali, pubblici e privati, al fine di produrre servizi collettivi;
- h) cura la raccolta, il coordinamento e l'elaborazione di informazioni e dati connessi alle attività della CO.Met;
- i) nell'ambito delle finalità istituzionali, collabora con altri soggetti pubblici e privati, istituti universitari, per ricerche ed elaborazioni implicanti specifiche competenze tecnico – scientifiche.

Art. 4 – PATRIMONIO.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative dei soci;
- eventuali contributi, donazioni, lasciti, eredità;
- quant'altro pervenga all'Associazione per atto di liberalità di terzi al fine di incrementare l'attività;
- da contribuzioni erogate in relazione alle prestazioni rese a favore di soggetti pubblici o privati che ne abbiano fatto richiesta.

Il patrimonio è impiegato per le finalità sociali e a copertura delle relative spese. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali saranno impiegati per potenziare le attività dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto in attività di utilità sociale.

L'esercizio, che ha durata annuale, inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Art. 5 – ORGANI.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente e il Vice Presidente

Art. 6 – ASSEMBLEA.

L'assemblea dei soci è composta dai rappresentanti di tutti i soci.

E' presieduta e convocata dal Presidente o, in caso di assenza, da membro delegato, almeno una volta l'anno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data stabilita e, nei casi d'urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso deve essere comunicato per lettera, mail o fax e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci effettivi, con le stesse modalità.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci effettivi, e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei presenti. Non raggiungendo il minimo prescritto, la riunione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Compete all'Assemblea dei soci:

- a) determinare gli indirizzi generali e approvare le direttive relative ai programmi di attività;
- b) approvare annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo e stabilire l'importo delle quote associative;
- c) nominare il Vice Presidente;
- d) approvare le modifiche del presente statuto con la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei soci effettivi;
- e) deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci effettivi;
- f) approvare il regolamento di funzionamento qualora si decida di dotarsene;
- g) decidere su ogni altra attività straordinaria;
- h) istituire gli organi eventuali e nominarne i componenti.

Art. 7 – PRESIDENTE.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente pro tempore della Provincia di Firenze. Questi convoca e presiede l'Assemblea, rappresenta legalmente l'associazione, stipula convenzioni con soggetti pubblici e privati, cura l'attuazione delle deliberazioni da questa adottate. Potrà essere affiancato da un Vice presidente, nominato dall'assemblea, a cui il Presidente potrà delegare compiti ed assegnare incarichi.

Il Presidente può nominare un Segretario, individuato tra i dipendenti degli enti soci, per assistere alle sedute degli organi collegiali, attuare le decisioni dell'assemblea tramite atti di gestione, verificare la regolare tenuta delle scritture contabili e della cassa, e provvedere alle comunicazioni ai soci e fornisce agli stessi tutta la documentazione richiesta e le notizie sull'attività in corso.

La nomina del Segretario deve essere comunicata all'Assemblea.

Il Presidente potrà avvalersi della prestazione di altre figure professionali competenti nelle materie rientranti nella finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto, anche ricorrendo a collaborazioni esterne.

Art. 8 – STRUMENTI A SOSTENGNO.

L'Associazione, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefigurati e il miglior andamento delle attività, potrà istituire i seguenti organi eventuali:

- Un Comitato Esecutivo composto da un numero dispari (da 3 a 7 soci al massimo) nominato dall'Assemblea e presieduto dal Presidente, con compito di deliberare le iniziative da assumere per l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e valutare l'andamento delle attività dell'Associazione.
- Un Comitato Scientifico composto da figure professionali con competenze altamente qualificate col compito di accompagnare e sostenere le varie attività dell'Associazione dal punto di vista scientifico e culturale. La partecipazione a tale comitato è onorifica.

Art. 9 – NORME DI RINVIO. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di persone giuridiche private.